

N. **31783/2016** R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. _____

Sent. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

6 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Monica Cacace, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 31783/2016 R.Gen.Aff.Cont.

TRA

Parte_1 , c.f.: *C.F._1* , elett.te
dom.to in *Indirizzo_1* 80129 *Luogo_1*
presso lo studio dell'Avv. *Avvocato_1* , c.f.:
C.F._2 , dal quale è rappresentato e difeso

- ATTORE

E

Indirizzo_2 **in persona del**
Irpt, c.f.: *P.IVA_1* , elett.te dom.to in studio dell'avv.
Avvocato_2 alla *Indirizzo_3* null *CA_1* *Lg_2* ,
presso lo studio dell'Avv. *Avvocato_3* c.f.:
C.F._3 , dal quale è rappresentato e difeso

- CONVENUTO



Oggetto: CP_1 e CP_2 , impugnazione di delibera assembleare - spese condom..

Conclusioni: all'udienza del Data_1 il procuratore dell'attore ha chiesto, in accoglimento della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il procuratore del convenuto ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data Data_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3 , [...] Parte_4 e Controparte_3 hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_4 alla Indirizzo_2 , in persona dell'amministratore *pro tempore*, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "In via preliminare 1) Sospendere l'efficacia della delibera impugnata; 2) Condannare il CP_2 convenuto in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore dell'Erario della somma del contributo unificato per il giudizio mandando alla cancelleria per la riscossione. 3) annullare o dichiarare nullo il deliberato assemblea-re del Data_3 ; 4) annullare o dichiarare nullo il Regolamento condominiale approvato; 5) dichiarare nulle e, comunque, inefficaci le previsioni contenute nel documento denominato "regolamento Organizzazione_1 "; 6) Condannare il Controparte_5 in persona del legale rappresentante *p.t.* al pagamento delle spese legali con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.". Il CP_2 in Lg_1 alla [...]

[...]



[...]

Indirizzo_4 , si costituiva contestando la domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) *in via pregiudiziale, rilevare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, conseguenzialmente, dichiarare la improcedibilità della domanda, adottando i provvedimenti di legge;* 2) *in via gradata rigettare la richiesta di sospensione di efficacia della delibera impugnata per le ragioni esposte;* 3) *sempre in via gradata rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in comparsa;* 4) *in via ulteriormente gradata, integrare e/o modificare gli articoli del regolamento di condominio ritenuti contrari a norme cogenti;* 5) *condannare in solido* *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* , *Parte_4* e *Controparte_3* *al pagamento di spese e compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie."*

Disattesa l'istanza di sospensione, all'esito dell'istruttoria le parti precisavano le conclusioni così come richiamate in epigrafe.

Preliminarmente rileva il Tribunale che l'eccezione di l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria formulata dalla parte convenuta è fondata. Ed invero, come è noto, l'art. 5 del Decreto legislativo *Data_4* [...] n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, prevede espressamente che: "1 -bis. *Chi intende esercita-re in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione*



con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo *Data_5*, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo *Data_6*, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale...". Tanto premesso rileva il Tribunale che dall'esame del verbale negativo di mediazione, in particolare, si evince che per la parte istante era presente l'AVV. [...] *Avvocato_1* del foro di *Lg_1* quale difensore e delegato della parte istante" (cfr.: verbale in atti a cui non risulta allegata, né richiamata, alcuna procura notarile né alcun atto sostitutivo di atto notorio al fine di verificare la legittimazione del soggetto presente come sopra qualificato). Opportunamente il *CP_2* resistente ha richiamato la giurisprudenza del Supremo Collegio che, nell'esaminare il punto relativo alla comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore ha ritenuto che: "...in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che - per la partecipazione personale della parte - si tratti di attività delegabile ad altri", ha stabilito che, al fine di "...validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (...) Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale



sostanziale" (cfr.: Corte di Cassazione, *Data_7* n. 8473; Cass. *Data_8*, n. 18068 e Cass. *Data_9* n. 23003). Tanto all'evidente scopo deflattivo ed allo scopo di consentire alle parti titolari del diritto di comporre la vertenza in via anticipata e contenendo l'aggravio economico connesso all'esperimento della domanda in via giudiziaria. A tale fine risulta evidentemente inidonea la mera procura conferita al difensore stesso e da questi autenticata mancando per il difensore la disponibilità del diritto in contestazione ovvero della possibilità di disporre del regolamento condominiale.

La domanda, dunque, deve essere dichiarata improcedibile.

Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto.

*Invero, "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (cfr. Cass. n. 363 del *Dt_10*; Cass. n. 11458 del *Data_11*; Cass. n. 12002 del *Data_12*; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del *Data_13*).*

Visto l'esito del giudizio, tenuto conto della peculiarità dello stesso e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte, delle



motivazioni di carattere processuale, le spese di lite vengono interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- I) dichiara improcedibile la domanda;
- II) compensa le spese di giudizio.

Così deciso, in Napoli, in data Data_14

Il giudice

dott.ssa Monica Cacace